



Regolamento per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea della Federazione Provinciale, del Segretario e del Direttivo dei Circoli

Articolo 1

Svolgimento del Congresso

1. I Congressi Provinciale, delle Unioni Comunali e di Circolo della Provincia di Treviso si svolgono secondo i procedimenti descritti nel Regolamento Quadro per l'elezione dei Segretari e delle Assemblee Regionali, dei Segretari e delle Assemblee Provinciali e dei Segretari di Circolo, nei tempi e con le modalità definiti nel presente Regolamento.
2. Le candidature a Segretario Provinciale e la denominazione della lista collegata a ciascun candidato, con relative firme di sottoscrizione, devono essere presentate entro e non oltre le ore 19:00 di giovedì 18 novembre 2021 alla Commissione Provinciale per il Congresso presso la Sede Provinciale del Partito Democratico di Treviso in via Castagnole 20/M - Treviso.
3. La lista collegata a ciascun candidato alla carica di Segretario Provinciale deve essere presentata entro e non oltre le ore 19:00 di mercoledì 24 novembre 2021 alla Commissione Provinciale per il Congresso presso la Sede Provinciale del Partito Democratico di Treviso in via Castagnole 20/M - Treviso.
4. Le candidature a Segretario di Circolo e la lista collegata a ciascun candidato si presentano il giorno dell'apertura del congresso di Circolo sulla base del calendario predisposto dalla Commissione Provinciale per il Congresso in accordo con il Circolo medesimo.
5. L'ordine di presentazione delle candidature è assunto anche come ordine di illustrazione delle linee politico programmatiche dei candidati Segretari nel corso delle assemblee di Circolo.
6. I Congressi di Circolo per l'elezione in contemporanea del Segretario Provinciale, dell'Assemblea provinciale, dell'Assemblea Comunale, del Segretario di Circolo e del Direttivo di Circolo si svolgeranno in data concordata con la Commissione Provinciale per il Congresso (di seguito: "Commissione") compresa tra venerdì 26 novembre 2021 e domenica 19 dicembre 2021.
7. La prima riunione della nuova Assemblea Provinciale è fissata per domenica 9 gennaio 2022. La convocazione dell'Assemblea Provinciale è effettuata dalla Commissione almeno 5 giorni prima e conterrà: il luogo, il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l'orario di apertura e di chiusura delle eventuali votazioni per il ballottaggio.

Articolo 2

Commissione Provinciale per il Congresso

1. La Direzione provinciale, elegge, con la maggioranza dei 2/3 dei votanti, una Commissione provinciale deputata a garantire il corretto svolgimento del procedimento elettorale, formata da 11 componenti nel rispetto della parità di genere, integrata successivamente da un rappresentante per ciascuno dei candidati alla segreteria provinciale ammessi alla consultazione. Alla Commissione partecipano, in qualità di invitati permanenti, i Presidenti della Commissione regionale e delle commissioni provinciali di Garanzia o un loro delegato. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il Presidente.
2. La Commissione, nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.
3. La Commissione provinciale ha il compito di garantire che il procedimento di elezione del Segretario e dell'Assemblea provinciale si svolga in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti a tutti i candidati.
4. I componenti eletti della Commissione provinciale non possono candidarsi né sottoscrivere candidature a segretario provinciale e all'assemblea provinciale: nel caso di violazione della

disposizione di cui al presente comma, il componente della Commissione si intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.

5. I componenti della commissione provinciale per il congresso sono membri di diritto dell'assemblea provinciale. Gli 11 membri eletti dalla Direzione non hanno diritto di voto per l'elezione e la sfiducia al Segretario provinciale.
6. La Commissione provinciale:
 - a. assicura che sia data immediata e massima comunicazione a tutti gli iscritti dei termini e delle modalità di presentazione delle candidature;
 - b. determina la ripartizione dei seggi dell'Assemblea provinciale tra i Circoli in base al metodo del quoziente naturale e dei più alti resti e tenendo conto della parità di genere, effettuandola in base al numero degli iscritti per l'annualità 2020;
 - c. cura la pubblicazione e la diffusione delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di Segretario provinciale e assicura a tutte eguale dignità e piena parità di diritti, curandone la divulgazione tra gli iscritti;
 - d. garantisce che tutti i candidati alla carica di Segretario provinciale e di Circolo siano messi tempestivamente in condizione di comunicare con gli iscritti;
 - e. fornisce ad ogni Circolo il tabulato dell'Anagrafe degli iscritti su cui registrare la partecipazione al voto, la scheda elettorale per l'elezione del Segretario provinciale, la scheda per l'elezione del Segretario di Circolo e il modello di verbale sul quale registrare i risultati delle votazioni per gli organi provinciali e di Circolo;
 - f. assicura che un suo componente o un suo delegato partecipi allo svolgimento delle Assemblee di Circolo;

Articolo 3

Assemblea Provinciale, Assemblea dell'Unione Comunale, Direttivo di Circolo

1. L'Assemblea Provinciale è formata da 71 componenti eletti nei congressi di Circolo oltre a quelli eventualmente derivanti dal riequilibrio proporzionale su base provinciale. Fanno inoltre parte dell'Assemblea come componenti di diritto ai sensi dell'Art. 5 comma 5 del Regolamento di applicazione dello Statuto Regionale del Veneto il Segretario Provinciale, il Tesoriere Provinciale, il Segretario Provinciale dei Giovani Democratici, la Portavoce Provinciale delle Donne Democratiche, i Segretari delle Unioni Comunali, i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, i Consiglieri Provinciali, il Sindaco e il Capogruppo in Consiglio Comunale del Comune Capoluogo, i Candidati a Segretario Provinciale non eletti purché abbiano ottenuto almeno il 5% dei voti espressi. In qualità di invitati permanenti, con diritto di parola, ma senza diritto di voto, partecipano ai lavori dell'Assemblea anche il Presidente della Commissione Provinciale di Garanzia, i componenti eletti in Assemblee Nazionale e Regionale e i Segretari dei Circoli.
2. I Circoli che compongono un'Unione Comunale eleggono l'Assemblea dell'Unione Comunale che è formata da 30 componenti. Fanno inoltre parte dell'Assemblea Comunale come componenti di diritto per funzione, ai sensi dell'Art. 4 comma 4 del Regolamento di applicazione dello Statuto Regionale del Veneto, il Segretario dell'Unione Comunale, il Segretario Comunale dei Giovani Democratici, e i titolari di cariche istituzionali o di partito di ogni livello che risultino iscritti al Circolo.
3. Il Direttivo di Circolo è formato da componenti eletti nel congresso di circolo nel numero deciso dall'assemblea. Inoltre fanno parte del Direttivo come membri di diritto il Segretario di Circolo, gli altri candidati a Segretario di Circolo non eletti purché abbiano ottenuto almeno il 5% dei voti espressi, il Tesoriere del Circolo e i titolari di cariche istituzionali o di partito di ogni livello che risultino iscritti al Circolo.
4. L'Assemblea di Circolo decide il numero dei componenti eletti subito dopo l'elezione della presidenza, in relazione al numero degli iscritti per l'annualità 2020, come segue:

Numero di iscritti	Componenti eletti
Fino a 30 iscritti	max 6
Fino a 50 iscritti	max 10
Fino a 100 iscritti	max 15
Fino a 150 iscritti	max 17
Oltre i 151 iscritti	max 20

5. Per l'Assemblea Provinciale e per il Direttivo di Circolo, non si procede alla sostituzione con il rispettivo "primo dei non eletti" del "componente di diritto" o dell'"invitato permanente" che, decidendo di candidarsi nelle liste, risultasse tra i "componenti eletti".
6. Nel caso di cessazione dalla carica, il *componente eletto* viene sostituito dal "primo non eletto" dello stesso genere presente nella Lista del dimissionario, dell'altro genere se mancante.
7. Nel caso di un delegato dimissionario all'Assemblea Provinciale, se la sua lista di elezione non contiene (più) "non eletti", il subentrante spetta ovviamente alla Lista di pari denominazione e viene individuato tra i "non eletti" del genere richiesto (o dell'altro genere, se mancante) presenti nelle Liste presentate presso altri collegi, a partire da quelle che hanno i resti più alti.

Articolo 4

Candidature a Segretario Provinciale e Assemblea Provinciale

1. Le candidature a Segretario Provinciale e, contestualmente, la denominazione dell'unica lista ad esso collegato -per poter essere presentata in tutti i Circoli della provincia- devono essere sottoscritte da un numero di iscritti compreso tra 54 e 90 appartenenti ad almeno 5 Collegi della provincia e che sono in regola con il tesseramento 2020.
2. La lista che elenca i candidati all'Assemblea provinciale nel numero massimo spettante al Collegio, necessita solo della firma di "autorizzazione al collegamento" apposta dal candidato Segretario o dal suo delegato il cui nominativo sia stato comunicato preventivamente alla Commissione.
3. Le liste, pena l'inammissibilità, devono essere formate nel rispetto dell'alternanza di genere.
4. I candidati all'Assemblea provinciale vengono eletti secondo l'ordine di posizione nella lista.
5. I delegati all'Assemblea provinciale da eleggere in ogni Collegio sono ripartiti tra le liste con il metodo del quoziente naturale e dei migliori resti.
6. I candidati di ciascuna lista non possono appartenere per più dei due terzi, arrotondati per eccesso, allo stesso Circolo.
7. Il voto per il Segretario Provinciale si esprime soltanto votando la lista collegata alla sua candidatura.

Articolo 5

Candidature all'Assemblea dell'Unione Comunale e alla carica di Segretario dell'Unione Comunale

1. Ogni Circolo facente parte di un'Unione Comunale elegge un numero di componenti dell'Assemblea dell'Unione Comunale proporzionale al numero degli iscritti.
2. Le liste dei candidati all'Assemblea dell'Unione Comunale devono essere depositate dal capolista alla Commissione Provinciale per il Congresso entro e non oltre le ore 19.00 di giovedì 18 novembre 2021 e devono essere sottoscritte da un numero di firme di iscritti pari ad almeno un terzo dei componenti elettivi dell'Assemblea.
3. Le liste devono essere presentate, pena l'inammissibilità, nel rispetto dell'alternanza di genere.
4. I candidati all'Assemblea dell'Unione Comunale vengono eletti secondo l'ordine di posizione nella lista.
5. L'assegnazione dei seggi viene effettuata con il metodo dei quozienti naturali e dei migliori resti.

6. Le candidature alla carica di Segretario dell'Unione Comunale devono essere consegnate alla presidenza dell'Assemblea Comunale, devono essere sottoscritte da almeno il 25% dei componenti dell'Assemblea dell'Unione Comunale e devono essere corredate da una presentazione contenente le indicazioni sul programma di lavoro politico.

Articolo 6

Candidature a Segretario e Comitato Direttivo di Circolo

1. Le candidature a Segretario, ciascuna corredata dalla lista di candidati al Direttivo, si presentano alla Presidenza del Congresso subito dopo che l'Assemblea ha deliberato il numero dei componenti eletti del Direttivo di Circolo e devono essere sottoscritte da un numero di iscritti pari ad almeno un terzo del numero dei componenti elettivi.
2. La lista deve essere collegata al candidato Segretario, che autorizza il collegamento, e non può contenere un numero di candidati al Direttivo superiore al numero massimo previsto di componenti elettivi dell'organismo.
3. Le liste devono essere formate, pena l'inammissibilità, nel rispetto dell'alternanza di genere.
4. I candidati al Direttivo vengono eletti secondo l'ordine di posizione nella lista.
5. I membri del Direttivo da eleggere in ogni circolo sono ripartiti tra le liste con il metodo del quoziente naturale e dei migliori resti.
6. Il voto per il Segretario di Circolo si esprime votando la lista collegata al candidato Segretario.
7. È eletto Segretario il candidato collegato alla maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo. Qualora nessun candidato Segretario abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo, il Direttivo elegge il Segretario con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati con il maggior numero di componenti del direttivo.
8. Possono essere esclusi dal rinnovo degli organismi i Circoli che hanno rinnovato gli stessi, nel rispetto del Regolamento Provinciale per il Congresso 2017, in data successiva al 3 dicembre 2018.
9. Come da Circolare sul funzionamento dei Circoli del 19 marzo 2021, i Coordinamenti di Circolo devono rinnovare i loro Coordinatori entro il 31 gennaio 2022.

Articolo 7

Sottoscrizione candidature

1. Chi risulta regolarmente iscritto al Partito per l'annualità 2020 può sottoscrivere:
 - Una sola candidatura a Segretario Provinciale
 - Una sola lista per l'Assemblea Provinciale
 - Una sola lista per l'Assemblea dell'Unione Comunale
 - Una sola candidatura a Segretario del proprio Circolo (con annessa lista di candidati al direttivo di Circolo)

Articolo 8

Elettorato Attivo e Passivo

1. Possono esercitare l'elettorato attivo per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea provinciale, dell'Assemblea delle Unioni Comunali, del Segretario e del Direttivo di Circolo, gli iscritti 2020 – purché abbiano rinnovato l'adesione al Partito entro il giorno del Congresso del proprio Circolo – e i nuovi iscritti 2021 alla data del 16 novembre 2021.
2. Possono esercitare l'elettorato passivo tutti coloro che risultano regolarmente iscritti al Partito nel momento dell'accettazione della candidatura.
3. Ai fini del calcolo della platea congressuale, faranno parte soltanto gli iscritti che nell'anagrafe sono stati inseriti con i seguenti minimi requisiti: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di domicilio o residenza.

Articolo 9

Accertamento dell'iscrizione al partito

1. L'identità e il numero degli iscritti sono quelli attestati dalla Commissione, anche in caso di discordanza con i dati esistenti presso i singoli Circoli.
2. Le candidature alle Assemblee ovvero al Direttivo di Circolo vengono accettate con riserva di conferma successiva da parte della Commissione. In caso di mancata conferma, la posizione nella lista del candidato viene occupata, a scalare salvo l'eventuale inversione dell'alternanza di genere, dai nominativi che seguono. Nel caso detto candidato sia l'unico nominativo presente nella lista, gli eventuali voti ottenuti sono attribuiti al candidato segretario al quale la lista fa riferimento (ai fini del quorum del 5% e del riequilibrio proporzionale), ma la lista viene esclusa dal conteggio per l'attribuzione dei componenti dell'organismo per il quale essa era stata presentata.

Articolo 10

Convocazione delle Assemblee di Circolo

1. La convocazione delle assemblee deve essere spedita anche via web, a cura del Segretario di circolo uscente, a tutti gli iscritti al Circolo almeno 5 giorni prima dello svolgimento utilizzando il fac-simile di convocazione predisposto dalla Commissione Provinciale per il Congresso.
2. La convocazione dovrà comunque contenere: il luogo, il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori, l'orario di apertura e di chiusura delle votazioni e le linee programmatiche dei candidati.

Articolo 11

Modalità di svolgimento del Congresso di Circolo

1. Le modalità e i tempi di svolgimento delle Assemblee di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.
2. Le Assemblee di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico.
3. In apertura dell'Assemblea di Circolo, su proposta del Segretario del Circolo stesso, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza (presidente di seggio e due scrutatori), che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che garantisca la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura. Fa parte della Presidenza un membro della Commissione Provinciale o un delegato esterno alla stessa che è tenuto ad assistere alla riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.
4. Prima che siano aperte le operazioni di voto, vengono presentate le linee politico-organizzative collegate ai candidati a Segretario Provinciale e, distintamente rispetto alle prime, le candidature a Segretario di Circolo, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti.
5. L'elezione degli organi Provinciali e di Circolo avviene in ogni caso a scrutinio segreto.
6. Lo spoglio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.
7. A conclusione delle operazioni di voto in ciascun Circolo viene redatto un verbale che viene immediatamente trasmesso alla Commissione Provinciale per le operazioni di calcolo di propria competenza. Il verbale contiene anche i risultati delle votazioni per l'elezione del Segretario e del direttivo di Circolo e delle Unioni Comunali.

Articolo 12

Modalità di riequilibrio dell'Assemblea Provinciale

1. Terminati i Congressi di circolo, il riequilibrio proporzionale, al quale accedono le liste che hanno raggiunto almeno il 5% dei voti validi su base provinciale, deve garantire la piena proporzionalità dei delegati eletti da ciascuna di queste liste con il rispettivo numero di voti validi riportati.
2. Tale riequilibrio, svolto dalla Commissione Provinciale per il Congresso, avviene assumendo come riferimento la lista che ha ottenuto lo scarto positivo più alto tra la percentuale di delegati eletti nei Collegi e la percentuale di voti validi riportati.
3. A tale lista non viene attribuito nessun ulteriore delegato, mentre il numero di delegati delle altre liste viene proporzionato a quello della prima, individuando i delegati da recuperare per ciascuna lista con il metodo dei resti più alti percentuali nei singoli Collegi.
4. Il numero complessivo di delegati all'Assemblea provinciale può essere perciò determinato solo al termine del riequilibrio, in modo da assicurare a ogni lista che abbia raggiunto almeno il cinque per cento dei voti validi un numero di delegati direttamente proporzionale ai voti ottenuti.

Articolo 13

Modalità di svolgimento dell'Assemblea e dell'Elezione del Segretario dell'Unione Comunale

1. La convocazione dell'Assemblea dell'Unione Comunale deve essere spedita, a cura della commissione provinciale, a tutti i delegati almeno 3 giorni prima dello svolgimento e deve contenere: il luogo, il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l'orario di apertura e di chiusura del voto per l'elezione del Segretario dell'Unione Comunale.
2. La prima riunione dell'Assemblea dell'Unione Comunale deve tenersi entro e non oltre sabato 2 dicembre 2017.
3. L'Assemblea Comunale, nella riunione di insediamento che si terrà sotto la presidenza provvisoria del Presidente della Commissione provinciale, elegge il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature e le relative modalità di voto vengono proposte dalla Commissione e approvate dall'Assemblea. Per l'elezione del Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessuno dei candidati raggiunga tale maggioranza al primo turno di votazione, si procede ad un secondo turno di votazione al quale sono ammessi solo i due candidati più votati al primo turno. In caso di parità, si considera eletto il più giovane di età. Nel caso di una sola candidatura l'elezione avviene con voto palese.
4. Vengono presentate le candidature alla carica di Segretario dell'Unione Comunale in un tempo massimo di 15 minuti a testa.
5. Risulta eletto Segretario il candidato che abbia raccolto la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità si procede ad un ulteriore voto di ballottaggio. In caso di ulteriore parità risulta eletto il candidato più giovane di età.
6. Il Segretario dell'Unione comunale è componente per funzione dell'Assemblea provinciale.

Articolo 14

Modalità di svolgimento dell'Assemblea Provinciale

7. La convocazione dell'Assemblea provinciale deve essere spedita, a cura della commissione provinciale, a tutti i delegati almeno 5 giorni prima dello svolgimento e deve contenere: il luogo, il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l'orario di apertura e di chiusura delle eventuali votazioni per il ballottaggio.

8. Il Presidente della Commissione provinciale proclama eletto alla carica di Segretario provinciale il candidato la cui lista, sulla base delle comunicazioni della Commissione provinciale, abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi dell'Assemblea provinciale.
9. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi, il Presidente della Commissione provinciale indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati le cui liste abbiano ottenuto il maggior numero di componenti dell'Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.
10. L'Assemblea provinciale, nella riunione di insediamento che si terrà sotto la presidenza provvisoria del Presidente della Commissione provinciale, elegge il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature e le relative modalità di voto vengono proposte dalla Commissione e approvate dall'Assemblea. Per l'elezione del Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessuno dei candidati raggiunga tale maggioranza al primo turno di votazione, si procede ad un secondo turno di votazione al quale sono ammessi solo i due candidati più votati al primo turno. In caso di parità, si considera eletto il più giovane di età. Nel caso di una sola candidatura l'elezione avviene con voto palese.

Articolo 15

Le garanzie

1. La Direzione provinciale del Partito, all'atto della costituzione della Commissione provinciale, affida alla Commissione stessa la responsabilità di accesso e vigilanza sull'Anagrafe degli iscritti.
2. I dirigenti in carica a tutti i livelli devono rigorosamente astenersi dall'utilizzare le risorse e l'organizzazione del Partito stesso per promuovere iniziative tese a sostenere o danneggiare specifici candidati alle cariche interne. In caso di manifesta e reiterata violazione di tale divieto, la Commissione di Garanzia del livello territoriale competente dispone la sospensione del dirigente da ogni incarico di partito per un periodo non inferiore a sei mesi.

Articolo 16

Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie

1. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione delle riunioni di Circolo, del congresso provinciale, del congresso dell'Unione Comunale, e delle assemblee provinciali, sulla ammissione o mancata ammissione di candidature a Segretario provinciale e delle liste o di singoli candidati all'Assemblea provinciale, sulle procedure di voto e scrutinio, vanno rivolte alla Commissione provinciale per il Congresso che decide, in prima istanza, entro 24 ore dalla loro ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione regionale per il Congresso, che decide in via definitiva entro le successive 24 ore.
2. Le segnalazioni e i ricorsi devono essere presentati per iscritto, in modo quanto più possibile circostanziato, con la relativa documentazione allegata, utile al fine di comprovarne i contenuti e identificarne il presentatore.
3. Restano salve le competenze delle Commissioni di Garanzia territoriali e della Commissione nazionale di Garanzia previste dallo Statuto e dal Regolamento nazionale delle Commissioni di Garanzia.



Articolo 17

Norme di salvaguardia

1. I candidati alla Segreteria e all'Assemblea provinciale si impegnano:
 - a. a riconoscere i risultati delle Riunioni di Circolo e delle assemblee provinciali, come certificati dalla Commissione provinciale per il Congresso e dalla Commissione regionale di Garanzia;
 - b. a deferire all'atto dell'accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia, di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.
2. La Commissione Provinciale per il Congresso interviene con apposite delibere, indirizzi, norme esplicative ed attuative del presente Regolamento.